

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/CSA  
(2018/2019)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 105/CSA– RIUNIONE DEL 7 MARZO 2019

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Roberto Vitanza – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante, e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria

#### **1. RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA AL SIG. GREGUCCI ANGELO ADAMO SEGUITO GARA ASCOLI/SALERNITANA DEL 16.02.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 19.2.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 19.02.2019 ha inflitto la sanzione della ammenda di € 5.000,00 con diffida al signor Gregucci Angelo Adamo.

Tale decisione è stata assunta perché, al 22° del secondo tempo dell'incontro Ascoli/Salernitana disputato il 16.02.2019, il Gregucci, uscendo dall'area tecnica, contestava platealmente l'operato arbitrale con atteggiamento irrispettoso.

Avverso tale provvedimento la società U.S. Salernitana 1919 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 20.2.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 1.3.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società U. S. Salernitana 1919 di Salerno dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GERBO ALBERTO SEGUITO GARA FOGGIA/BENEVENTO DEL 23.02.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 115 del 24.2.2019)

La società Foggia Calcio S.r.l. ha avanzato reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (Serie B) al calciatore Alberto Gerbo, di 3 giornate di squalifica effettiva, per il fatto accaduto in occasione della gara Foggia/Benevento del 23.2.2019.

In particolare, al 41° del primo tempo, l'assistente del direttore di gara segnalava che il calciatore Gerbo, senza possibilità di giocare il pallone perché lontano, da terra, colpiva con un calcio un avversario all'altezza della coscia.

L'intervento falloso non provocava danni all'avversario, né richiedeva l'intervento del sanitario.

Avverso tale sanzione la parte ha proposto appello.

In primo luogo l'appellante non contesta la dinamica del fallo contestato, ma segnala che la sua configurazione come azione violenta deve essere rivista alla luce del fatto che non vi era intento lesivo nei confronti dell'avversario e, quindi, deve essere esattamente qualificata come azione sleale ed antisportiva, con conseguente riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica, atteso che l'incolpato non ha precedenti sportivi negativi.

A conforto della suindicata tesi l'appellante segnala che, in occasioni analoghe, il fatto è stato qualificato nei termini proposti proprio in relazione al mancato danno fisico dell'avversario.

Osserva la Corte.

La dinamica del fatto, su cui non vi è contestazione, evidenzia in modo indubbio e senza possibilità di equivoco, che il calciatore sanzionato ha agito in modo violento e scomposto nei confronti di un avversario, senza che l'indicato comportamento possa essere, in quale modo, ricondotto all'attività di giuoco, ma costituisce, all'evidenza, una mera azione ritorsiva, volontaria e consapevole, posta in essere in modo da non essere visto dal direttore di gara, tanto che l'episodio è stato segnalato da un assistente dell'arbitro.

Ora, il comportamento antisportivo, invero, per essere tale deve, comunque, conformarsi ad un comportamento che, seppure violento, invero si caratterizza per un intento agonistico e, comunque, posto in essere, nell'immediatezza dell'azione.

Nel caso di specie, invero, il calciatore, come si ricava dalla stessa dinamica del fatto, ha avuto il precipuo intento di voler colpire con un calcio un avversario secondo modalità del tutto estranee alla dinamica dell'azione e che il mancato nocumento deve collegarsi a fattori causali indipendenti dalla volontà del calciatore.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.r.l. di Foggia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 12 marzo 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina